

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

151° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	8
10 ^a - Industria	»	18
11 ^a - Lavoro	»	26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	27

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	31
---------------------------------	------	----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	35
-------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Pag.	41
---	------	----

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta di ieri, con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 6.1 e 6.3.

Il relatore PALUMBO si esprime in senso favorevole alla modifica dell'articolo 6 al fine, per evitare equivoci interpretativi, di non tener

conto della recidiva per la determinazione della pena. Pertanto, auspica l'approvazione dell'emendamento 6.2/A.

Il senatore RUSSO dichiara di ritirare gli emendamenti 6.2 e 6.4.

Si pone ai voti l'emendamento 6.2/A, nei confronti del quale il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole. Risulta accolto.

Il Presidente GUARRA comunica che risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.2-bis.

Si pone ai voti, quindi, l'articolo 6 come modificato. È accolto.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 7, si procede all'esame dell'articolo 8.

Il relatore PALUMBO fa presente che nel gruppo di lavoro informale si è particolarmente approfondita la questione relativa all'obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice tutti gli elementi favorevoli all'indagato: si è infatti rilevato che il testo licenziato dalla Camera dei deputati induce ad una *discovery* anticipata, che potrebbe avere effetti pregiudizievoli all'esito delle indagini; al contempo, si è pure osservato che il controllo giurisdizionale in materia di libertà personale non può prescindere dalla conoscenza di circostanze che possono rendere pienamente consapevole e più corretta la decisione del giudice.

Il senatore GUALTIERI illustra l'emendamento 8.1.

Il senatore RUSSO fa proprio l'emendamento 8.2 e lo illustra, come pure gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 8.3.

Stante l'assenza del proponente, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 8.6 e 8.7.

Interviene la senatrice SILIQUINI per rilevare come sia preferibile ampliare al massimo la conoscenza da parte del giudice delle indagini preliminari degli elementi informativi al fine di impostare al meglio il procedimento applicativo dei provvedimenti coercitivi. Anticipa, quindi, la sua *contrarietà* agli emendamenti presentati.

Il senatore RUSSO sottolinea l'esigenza politica di trovare un punto di compromesso fra le diverse impostazioni, al fine di garantire comunque i preminenti interessi di giustizia. Evidenza il timore che la previsione dell'articolo 8, comma 1 del testo licenziato dalla Camera dei deputati possa esporsi al rischio di applicazioni talora contrastanti con gli intendimenti originari del legislatore, specie nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero «presenta ... tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini».

Il relatore PALUMBO si dichiara contrario agli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.2.

Il sottosegretario MARRA aderisce al contenuto di quanto dichiarato dal relatore, specie nella parte in cui ritiene criticabile la formulazione adottata dall'emendamento 8.3. Per quanto attiene però alle imminenti votazioni, comunque, si rimette alla volontà della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 non è approvato.

Per dichiarazione di voto contraria all'emendamento 8.2 interviene la senatrice SCOPELLITI, mentre per dichiarazione di voto favorevole intervengono i senatori IMPOSIMATO e LUBRANO DI RICCO.

Posto ai voti, l'emendamento 8.2 è approvato.

Posto successivamente ai voti, l'emendamento 8.3 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Art. 6.**

Sopprimere l'articolo.

6.1

GUALTIERI, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: "continuazione" sono aggiunte le seguenti: "della recidiva" ed è soppressa la parola: "aggravanti".

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è soppresso».

6.2/A

PALUMBO, RUSSO, GUALTIERI

Premettere il seguente comma:

«Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola "continuazione" sono aggiunte le seguenti: ", della recidiva"».

6.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Sopprimere il comma 2.

6.2-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 1 dell'art. 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto, ad eccezione della recidiva specifica infraquinquennale, se con la sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti"».

6.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole «l'ultimo periodo è sostituito dal» con le seguenti «prima dell'ultimo periodo è inserito il».

6.4 SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Art. 8.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «nonchè, a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e».

8.1 GUALTIERI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole «a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179».

8.2 TRIPODI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole «persone sottoposte alle indagini» aggiungere le seguenti: «e che sarebbero risultati, da soli o insieme ad altri, ostativi alla emissione della misura».

8.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da «nonchè» a «eventuali» con le seguenti «nonchè gli eventuali elementi acquisiti in contrasto con quelli e le».

8.4 SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da «nonchè» a «eventuali» con le seguenti «nonchè gli eventuali elementi acquisiti a prova contraria rispetto a quelli e le».

8.5 SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La causa di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179, comma 2, prevista dal precedente comma 1, non ha vigore quando si procede per reati previsti dall'articolo 275, comma 3, ovvero nei confronti di persone già riconosciute colpevoli nei primi due gradi di giudizio».

8.6 TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

8.7 TRIPODI

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

71ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE**

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il sottosegretario CALEFFI, dopo aver ricordato che nella seduta del 9 maggio la Commissione ha approvato l'emendamento 1.1, che riduce dal 19 al 4 per cento l'aliquota IVA sui lavori di ripristino e acquisto di macchinari, nonché per il ripristino delle strutture e per le opere di bonifica nelle zone colpite dall'alluvione del novembre scorso, pur con il parere contrario del Governo e della Commissione bilancio, esprime la preoccupazione per i riflessi procedurali che questo potrà comportare per l'esame in Aula del provvedimento.

L'approvazione dell'emendamento, inoltre, comporta una perdita di gettito di lire 375 miliardi, e potrà originare l'instaurazione presso la Corte di giustizia europea di un contenzioso, come è già accaduto per le analoghe agevolazioni concesse ai terremotati della Campania per le opere di ricostruzione. Va tenuto conto infine che, mancando la prescritta copertura, peraltro, potrebbero in prosieguo sorgere difficoltà nell'iter di promulgazione della legge di conversione da parte del Presidente della Repubblica.

Come già evidenziato dal ministro Fantozzi, il provvedimento in conversione ha natura sostanzialmente tecnica, trattandosi di disposizioni volte a garantire i necessari differimenti dei termini per le zone alluvionate e le opportune correzioni formali al testo del decreto-legge n. 41 del 1995. A questo proposito - ricorda il Sottosegretario - in data

5 aprile 1995 è stata approvata dalla Camera dei deputati la risoluzione 6-00012, a firma dei deputati Muzio ed altri, con la quale si impegna il Governo a porre allo studio ulteriori provvidenze a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso novembre, senza peraltro apportare modificazioni alle aliquote IVA.

Per tutti questi motivi quindi chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di proporre il ritiro in Assemblea dell'emendamento 1.1, consentendo, così, una rapida conclusione dell'iter parlamentare dell'intero provvedimento.

Dopo una richiesta del senatore FARDIN sull'emendamento 3.1 - sul quale preannuncia il parere favorevole - il sottosegretario CALEFFI chiarisce che il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge n. 41 era stato introdotto per consentire un controllo più stretto sui beni viaggianti, tenuto conto che la bolla di accompagnamento non è obbligatoria per i beni di provenienza comunitaria, mentre resta obbligatoria per il trasporto dei beni destinati al commercio intrastatale; con la nuova normativa pertanto la Guardia di finanza è in grado di effettuare controlli più efficaci per verificare la effettiva destinazione dei beni. Concorda peraltro con l'osservazione fatta in precedenza dal senatore Fardin, circa la necessità di specificare che rimane l'obbligo di tenuta della bolla di accompagnamento fino al confine per i beni destinati all'estero.

Dopo tale precisazione del sottosegretario Caleffi, il relatore FARDIN ritira l'emendamento 3.1, unitamente agli emendamenti 3.3 e 3.5.

Il relatore inoltre dà conto del nuovo emendamento 3.12 ed illustra poi gli emendamenti 3.10 e 3.11. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9, mentre riformula l'emendamento 3.7, sopprimendo la prima lettera *b-bis*).

Il sottosegretario CALEFFI preannunciando il suo parere favorevole, invita il senatore Fardin a riformulare l'emendamento 3.2; esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.12, sull'emendamento 3.7, ad esclusione della lettera *b-bis*) - sul quale dà parere contrario - e sugli emendamenti 3.10 e 3.11. Dà infine parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9.

Il relatore FARDIN riformula l'emendamento 3.2 secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

Sono posti quindi separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 3.2, nella nuova formulazione, 3.4, 3.12, 3.7, nella nuova formulazione, 3.10 e 3.11.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.8, sottolineando che l'intero comparto agricolo risulta notevolmente penalizzato dagli ultimi aumenti in tema di accise e imposte sul consumo di gasolio per uso agricolo.

Il senatore COSTA concordando pienamente con le preoccupazioni espresse dal senatore D'ALÌ per la crisi che attraversa il settore agricolo, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.8.

Intervengono quindi il sottosegretario CALEFFI, dichiarando che il Governo potrà valutare diversamente le proposte emendative relative al gasolio per uso agricolo se provviste di una più adeguata copertura finanziaria ed il senatore VIGEVANI, rilevando che la politica di incentivazione ed agevolazione per specifici settori produttivi, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno, non ha finora raggiunto gli obiettivi prefissati, per cui l'intera questione andrebbe ripresa nel quadro complessivo di una politica economica di sostegno alle imprese.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.8 del senatore GUGLIERI, il presidente FAVILLA, pur condividendo nel merito il contenuto dell'emendamento 3.8, rileva la necessità di predisporre efficaci strumenti di sostegno che consentano alle aziende agricole di reggere la concorrenza internazionale; ricorda infine che su tale proposta emendativa la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Il senatore PAINI dichiara il voto contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9, preannunciando fin da adesso un diverso atteggiamento in sede di esame in Assemblea su proposte emendative di analogo contenuto ma con una più efficace clausola di copertura.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 4.1 del senatore COSTA, il senatore FARDIN illustra l'emendamento 4.2, in un testo da lui riformulato, e ritira gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, sollecitando però il Governo a predisporre un intervento organico in materia di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione per gli immobili urbani.

Il senatore COSTA, dopo averlo fatto proprio, rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3, dopo di che il senatore VIGEVANI dà per illustrato l'emendamento 4.4.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 4.6 e aggiunge la propria firma all'emendamento 4.1: illustra quindi l'emendamento 4.5 volto ad escludere l'applicazione della TOSAP in determinate fattispecie relative al settore agricolo. Su quest'ultimo emendamento aggiungono la propria firma i senatori COSTA, PEDRIZZI e CAPONE.

Il presidente FAVILLA chiede al senatore Capone di ritirare gli emendamenti 4.7 e 4.8, altrimenti inammissibili per estraneità all'oggetto del provvedimento in conversione: il senatore CAPONE ritira quindi gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il relatore FARDIN esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.4, parere contrario sull'emendamento 4.3, mentre si rimette al parere del Governo sull'emendamento 4.5.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 12,15).

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.3, chiede al senatore D'Alì di ritirare l'emendamento 4.5, tenuto conto che l'emendamento potrà trovare un adeguato inserimento nel disegno di legge sulle semplificazioni tributarie che il Governo sta per approntare.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Sull'emendamento 4.3 interviene il senatore ZACCAGNA, dichiarando che le finalità di controllo sottese all'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono state in qualche modo disattese dal vincolo applicativo costituito dalla installazione della scheda magnetica: preannuncia pertanto un'ulteriore proposta emendativa che consenta al Governo di scegliere con maggiore elasticità il sistema più consono per realizzare tali finalità di controllo.

L'emendamento 4.3 è infine dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, è approvato poi l'emendamento 4.4.

Il presidente FAVILLA ricorda che sull'emendamento 4.5 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento 4.5. Successivamente il senatore LONDEI, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, preannuncia il voto contrario.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.5.

Si dà infine mandato al relatore Fardin di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1624, di conversione del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, nel testo modificato dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1624**Art. 3.**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis.) Il comma 2-bis dell'articolo 10 è abrogato».

3.1

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub a), n. 4, dopo le parole: «non superiore a lire cinquantamila» aggiungere le parole: «a condizione che sia stata detratta a monte l'imposta relativa al loro acquisto».

3.2

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub a), dopo le parole: «lire cinquantamila» aggiungere le seguenti: «e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis».

3.2 (Nuova formulazione)

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub b), le parole: «se di valore superiore a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «se le spese sostenute dal soggetto per ogni prestazione unitaria è superiore a lire cinquantamila».

3.3

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub b), sostituire le parole: «costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila» con le seguenti: «costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila».

3.4

GUGLIERI

Al comma 1, lettera b), sub b), dopo le parole: «costituiscono, se di valore» aggiungere l'altra: «unitario».

3.5

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub b), sostituire le parole: «, a titolo gratuito, per» con le altre: «a titolo gratuito per».

3.10

FARDIN, GUGLIERI

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2 e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi”».

3.12

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 27, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e-bis) alle società che svolgono l'attività di costruzioni edilizie destinate alla vendita”;

b-ter) all'articolo 35 sostituire le parole “o rettificati entro il 31 maggio 1995” con le altre: “o rettificati entro il 30 giugno 1995”;

b-quater) all'articolo 46, comma 1, punto 3-bis, sostituire le parole: “entro il termine” con le altre: “entro i venti giorni successivi al”».

3.7

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 35, sostituire le parole: “o rettificati entro il 31 maggio 1995” con le altre: “o rettificati entro il 30 giugno 1995”;

b-ter) all'articolo 46, comma 1, punto 3-bis, sostituire le parole: “entro il termine” con le altre: “entro i venti giorni successivi al”».

3.7 (Nuova formulazione)

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: “volume di affari non

superiore a 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "volume di affari non superiore a 5 milioni"».

Consequentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3.8

D'ALI, GUGLIERI, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: "è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale" con le seguenti: "è aumentata dal 13 al 20 per cento dell'aliquota normale"».

3.9

D'ALI, GUGLIERI, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 6, sostituire le parole: 'Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente' con le seguenti: 'Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente'; aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'nell'ipotesi di applicazione del margine globale';

"b) al comma 10, le parole: 'Agli effetti della presente sezione' sono sostituite dalle seguenti: 'Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi d'imposta che applicano il regime del margine'; nel secondo periodo, dopo le parole: 'mezzi di trasporto usati', inserire le seguenti: 'da chiunque'»;

b-ter) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: 'acquistati o importati a decorrere dalla stessa data'; all'ultimo periodo, le parole: 'entro tre mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro cinque mesi'».

3.11

FARDIN

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio delle facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata».

4.1

COSTA, D'ALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, come sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”».

4.2

FARDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso».

4.3

BRICCARIELLO, FERRARI FRANCO, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle altre: “entro 12 mesi”».

4.4

VIGEVANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunte le seguenti lettere:

“h) i passi carrabili per l'accesso alle case rurali e ai fondi rustici;

i) le occupazioni del sottosuolo con condutture d'acqua destinata all'attività agricola;

l) le occupazioni di sottosuolo con condutture di acqua potabile site nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97”».

4.5

D'ALI, COSTA, CAPONE, PEDRIZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 1995 il termine per l'esercizio della facoltà di opzione prevista dal penultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è differito al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata».

4.6

D'ALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, può essere esercitata dai presidenti e dai giudici della commissione tributaria centrale, sino alla cessazione dell'organo».

4.7

CAPONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I componenti della Commissione tributaria centrale restano in carica fino alla cessazione del funzionamento della stessa, come previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, modificato dall'articolo 69, n. 2, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1993, n. 311, convertito dalla legge 23 ottobre 1993, n. 427, e in ogni caso non oltre il settantasettesimo anno di età, in deroga all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636».

4.8

CAPONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente voce: "40) prestazioni di servizi per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995-1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.9

FARDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente voce: "40) prestazioni di servizi per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera

b) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978"; alla tabella A, parte III, al n. 127-septies aggiungere le parole "e per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995-1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.10

FARDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: al n. 127-septies aggiungere le parole: "e per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995-1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.11

FARDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: "al n. 127-septies aggiungere le parole: e per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978".

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995-1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.12

FARDIN

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

142ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Paolo TARTAGLIA e l'ingegner Eugène VERZEGNASSI BUTTURINI, commissari straordinari della Nuova Cartiera di Arbatax spa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizioni del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugène Verzegnassi Butturini, commissari straordinari della Nuova Cartiera di Arbatax spa

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10ª, 0004ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, all'avvocato Tartaglia e all'ingegner Verzegnassi Butturini, dando conto dell'assenza del dottor Dondena, dovuta ad un grave lutto familiare, prende la parola l'avvocato TARTAGLIA il quale riassume preliminarmente le fasi dell'amministrazione straordinaria della Cartiera che, iniziata nel mese di maggio 1992, con il commissario unico Dondena, è proseguita con la nomina, nel mese di gennaio 1993 degli altri commissari. Rilevate diverse lacune, dal punto di vista amministrativo e commerciale, nella struttura dello stabilimento, era stato predisposto un programma di risanamento, approvato dal Ministero dell'industria, su parere conforme del CIPI in data 22 aprile 1993. Esso prefigurava due fasi di ristrutturazione aziendale, la prima consistente in un intervento migliorativo sulla linea n. 2 per consentire il riavvio dello stabilimento con una produzione su una sola linea di carta da giornale e carta per guide telefoniche; la seconda, relativa al periodo postcommissariale, avrebbe comportato modifiche sulla linea n. 1 e ulteriori miglioramenti sulla linea n. 2, per aumentare la produzione di carta da giornale. L'av-

vio del programma era sottoposto a due condizioni, concernenti la certezza della vendita del prodotto a più alto valore aggiunto e l'approvvigionamento di materia prima prodotta *in loco*. In attesa del verificarsi di tali condizioni, si è dato corso a tre aste, nessuna delle quali con esito positivo, per la vendita del complesso aziendale. Successivamente alla terza asta è stata reiterata al Ministero dell'industria, che ha concesso l'autorizzazione, la richiesta di aprire una trattativa privata volta o alla vendita dello stabilimento ovvero al suo affitto. Nella prima ipotesi rientrano, naturalmente, gli interessi di coloro che vorrebbero indirizzare la produzione dello stabilimento su qualità di carta a maggior valore aggiunto, mentre all'affitto sarebbero interessati gli imprenditori che, con il riavvio immediato della linea n. 2, potrebbero produrre carta da giornale beneficiando della congiunturale impennata dei prezzi. L'approssimarsi della scadenza del 13 novembre, che vedrà il termine della continuazione dell'esercizio di impresa, impone l'accelerazione delle trattative in corso, considerato che la stessa stipula di un contratto d'affitto verrebbe quasi mutilata dalla eventuale liquidazione dell'azienda entro pochi mesi. Gli interessi all'acquisto della azienda, poi, si sono arenati in quanto richiedono adeguati e onerosi investimenti tecnologici sugli impianti. Fa infine presente che è in corso un contenzioso con il Ministero del lavoro riguardo alla durata del periodo di corresponsione della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI chiede a quanto ammonti il passivo che ha determinato l'insolvenza della società, quanti siano i crediti ammessi al passivo, a quanto ammonti il prezzo d'asta e quale sia il prezzo di riferimento per l'acquisto dello stabilimento a trattativa privata.

L'avvocato TARTAGLIA rileva che il prezzo d'asta di base, stimato in 58 miliardi alla fine del 1993, comprende il valore delle materie prime e delle scorte. Il ricorso alla perizia del CIS-Service si è reso necessario per l'esistenza di due precedenti stime che comportavano una sensibile differenza di valutazione, oscillante dai 20 ai 70 miliardi a seconda che lo stabilimento fosse venduto chiuso o in attività. A ogni esito negativo delle gare è seguita una riduzione del 20 per cento del prezzo di vendita; l'autorizzazione alla trattativa privata presuppone un prezzo base di circa 29 miliardi.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede a quanto ammonti il valore di una linea di produzione.

L'ingegnere BUTTURINI fa presente, in via preliminare, che con un limitato investimento di 6 miliardi potrebbe essere consentito il riavvio della linea n. 2, per la produzione di carta da giornale; quanto alla linea n. 1, è stato suggerito di procedere a una ristrutturazione che consenta la produzione di carta per fotoriproduzione - oggi venduta a circa 2.000 lire al chilo - ad alto valore aggiunto. Per la sola linea n. 2, peraltro, è pervenuta una offerta di acquisto, del valore di 20 miliardi.

Il presidente CARPI chiede maggiori dettagli circa la congruità fra il prezzo di vendita dello stabilimento, che ammonterebbe a 29 miliardi,

la somma di 150-190 miliardi, da taluni considerata necessaria per la ristrutturazione dello stabilimento, e il valore di mercato delle linee di produzione, se considerate singolarmente.

Il senatore BECCARIA ritiene puramente indicativo il prezzo di riferimento delle aste in quanto un imprenditore valuta la convenienza del prezzo di acquisto di una azienda in relazione all'ammontare del passivo.

L'avvocato TARTAGLIA, al riguardo, precisa che il prezzo di vendita all'incanto comprende il bene al netto delle passività aziendali; sarà compito dei commissari ripartire fra i creditori le somme provenienti dalle vendite. Circa l'entità del passivo dell'azienda, avverte che i principali creditori privilegiati per mutui della Cartiera di Arbatax sono il Credito industriale sardo, per un valore di 13 miliardi, e la SFIRS, per un valore di 12 miliardi, già azionisti della società. A questi devono aggiungersi i creditori privilegiati, per prestazioni di lavoro subordinato, nonché i creditori chirografari (la SAF e la SIVA, per circa 41 miliardi ciascuna, e la SFIRS, per 8 miliardi).

Il senatore PREVOSTO chiede conferma dell'eventuale interesse manifestato da taluni soggetti sulle pertinenze dello stabilimento e domanda, al riguardo, se si sia proceduto alla stima dei singoli beni di proprietà della Cartiera. Chiede, inoltre, notizie sulla sorte del piano di riavvio, risalente a due anni or sono, predisposto dall'ingegner Butturini.

L'avvocato TARTAGLIA fa presente che non gli risultano offerte ufficiali circa l'acquisto di singoli beni dell'azienda i quali, presi singolarmente, hanno sicuramente un valore superiore a quello risultante dalla vendita complessiva dello stabilimento. Sottolinea, tuttavia, che l'intento dei commissari è stato quello di salvaguardare la destinazione industriale dell'area e il relativo profilo occupazionale, onde evitare tentativi di speculazione.

L'ingegner BUTTURINI offre alcuni chiarimenti circa il mancato avvio del piano da lui predisposto: ricorda come una delle condizioni cui esso soggiaceva consistesse nell'avvio della linea n. 2, dato che la produzione di sola carta da giornale, per un limitato periodo di sette mesi, avrebbe comportato sicuramente perdite di esercizio mentre la produzione di carta per guide telefoniche avrebbe beneficiato di un più elevato prezzo di vendita che avrebbe ammortizzato i costi di produzione. Il piano, tuttavia, non è decollato in quanto a un offerta di commessa da parte della SEAT-STET da quest'ultima non è stata fornita alcuna risposta.

Il senatore BECCARIA, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l'impossibilità di considerare competitiva l'attività dello stabilimento solo per effetto di fattori di ordine congiunturale, chiede quali siano gli ammortamenti e gli oneri finanziari considerati nel costo di produzione.

Il presidente CARPI chiede maggiori delucidazioni circa il mancato ottenimento della commessa cui l'ingegner Butturini ha fatto riferimento e a quanto dovrebbero ammontare gli investimenti necessari per conseguire congrui risultati in termini di competitività dell'azienda sul mercato.

L'avvocato TARTAGLIA fa presente che la compilazione dei piani di ammortamento non è di competenza dei commissari straordinari. Circa il mancato successo della trattativa con la SEAT-STET, ritiene che maggiori dettagli debbano essere richiesti agli uffici delle predette società; comunque gli risulta che non sia mai stata avviata una gara al riguardo.

Il senatore BECCARIA manifesta talune perplessità in merito alla possibilità di affidare una commessa a uno stabilimento non in attività.

Dopo che il presidente CARPI ha prospettato un fallimento della cartiera di Arbatax in qualche modo pilotato, l'avvocato TARTAGLIA e l'ingegner BUTTURINI rilevano che l'attesa commessa da parte della SEAT-STET si configurava come un tentativo di reinserimento nel mercato, dominato dalla società Burgo, anche in considerazione del fatto che ad Arbatax era sempre stata prodotta la merce oggetto della mancata commessa.

Rispondendo a un quesito del presidente CARPI, circa l'inadeguatezza dell'offerta di 29 miliardi, l'avvocato TARTAGLIA ribadisce che l'intento dei commissari è sempre stato quello di lavorare in un'ottica complessiva di risanamento dello stabilimento che non contemplatesse la vendita di singoli beni dell'azienda.

L'ingegner BUTTURINI fornisce una serie di dati tecnici circa le caratteristiche produttive della linea di produzione n. 2, per la quale sarebbero necessari investimenti dell'ordine di 27 miliardi, oltre alla previsione di un impianto di deinchiostrazione, di circa 20 miliardi, per la produzione di carta riciclata.

Il senatore BECCARIA chiede se la materia prima prodotta *in loco* sia sufficiente a soddisfare le esigenze di produzione della Cartiera; domanda, inoltre, quale sia il fatturato dello stabilimento e quali siano le sue prospettive future.

Il presidente CARPI chiede quali investimenti occorran per conseguire la diversificazione produttiva dello stabilimento.

L'ingegner BUTTURINI fa innanzitutto presente che la regione Sardegna non ha mai risposto ufficialmente alle richieste di stime precise circa il legname, con i relativi costi, che avrebbe potuto essere messo a disposizione della Cartiera. Quanto alla diversificazione della produzione, la linea n. 1, che potrebbe essere trasformata per la produzione di carta per fotoreproduzione, necessiterebbe di investimenti nell'ordine di 60-70 miliardi. Ricorda poi che la linea n. 2 potenzialmente produce

100.000 tonnellate di carta all'anno mentre la linea n. 1 potrebbe produrre carta, con la prevista ristrutturazione, per 400 tonnellate al giorno. Tiene comunque a precisare che il mandato dei commissari non consisteva nella redazione di un piano di economicità bensì di risanamento, per la durata di sette mesi.

Il senatore PONTONE chiede di poter disporre di documentazione sui piani di risanamento dell'azienda, soprattutto per ciò che attiene ai possibili assetti proprietari.

L'avvocato TARTAGLIA ribadisce che gli orientamenti comunitari non consentono investimenti pubblici per il risanamento dell'azienda.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti per i nuovi e interessanti elementi di approfondimento forniti alla Commissione e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

143ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1478) COVIELLO ed altri. Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Si apre la discussione generale.

Il relatore PAPPALARDO illustra gli emendamenti 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, e 2.1, soppressivo dell'articolo 2, che risolvono problemi di coordinamento inerenti al disegno di legge in titolo. Il

primo fa decorrere dal 1° gennaio 1995 la devoluzione alla regione di un terzo dell'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, relativa al prodotto delle coltivazioni petrolifere. Propone infine di richiedere l'autorizzazione a trasferire il disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore PERIN dichiara di concordare con le proposte di modifica illustrate dal relatore in quanto le considera in linea con le tesi di federalismo amministrativo propugnate dalla propria parte politica; il testo in esame, peraltro, consente un affrancamento dal pressante condizionamento di potentati economici e multinazionali.

Si associa il senatore MICELE annunciando il voto favorevole del Gruppo progressisti-federativo sul disegno di legge n. 1478.

Il sottosegretario ZANETTI dichiara che sulla materia oggetto del disegno di legge in esame, nell'ambito del disegno di legge comunitaria 1994 (atto Senato n. 1600), il Governo intende presentare un emendamento che armonizzi la disciplina di devoluzione allo Stato delle aliquote. A suo avviso, poi, il disegno di legge n. 1478 disincentiva la ricerca in quanto gli effetti che esso intende produrre sono limitati esclusivamente alle finanze regionali, contrastando in ciò con i principi della solidarietà.

Il senatore COVIELLO esprime il proprio favore sugli emendamenti predisposti dal relatore e ribadisce l'intento del disegno di legge di mettere a disposizione delle regioni, nelle quali si effettuino coltivazioni petrolifere, adeguate risorse per garantire il finanziamento di piani di sviluppo economico del territorio. Si associa, inoltre, alla richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante che tratta una materia già disciplinata dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6; peraltro, l'esonero dal pagamento allo Stato dell'aliquota applicata al prodotto delle coltivazioni petrolifere è una misura di carattere parziale e limitata nel tempo, configurandosi come un'occasione per dotare le regioni di risorse sufficienti a sviluppare il proprio tessuto economico.

Il relatore PAPPALARDO dissente dalle considerazioni del rappresentante del Governo circa il mancato effetto positivo sulla ricerca determinato dalla concessione delle agevolazioni, tanto più che la citata legge n. 9 del 1991 prevede un'altra serie di agevolazioni fiscali, tra le quali la proroga di esenzione dall'ILOR. Inoltre la devoluzione alla regione solo di un terzo dell'aliquota non viola il principio di solidarietà in quanto il disegno di legge in titolo si propone proprio di intervenire a sostegno dello sviluppo delle regioni meridionali. Manifesta infine talune perplessità in merito al nesso indicato dal rappresentante del Governo fra il disegno di legge in titolo e il disegno di legge comunitaria.

Il senatore MICELE, con particolare riferimento alla situazione della regione Basilicata, dove di recente sono stati scoperti vasti giacimenti petroliferi nell'area dell'Alta Val d'Agri, fa presente come alla considerevole entità dei suddetti giacimenti non abbia fatto seguito l'avvio

di iniziative di sviluppo economico e occupazionale: infatti sono stati arrecati solo danni di natura ambientale. La destinazione dell'aliquota per il finanziamento di piani di sviluppo e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti fa sì che si realizzi un ritorno positivo per la regione e non un mero e indistinto incremento del suo bilancio.

Il presidente CARPI chiede al rappresentante del Governo se la contrarietà attenga al merito del disegno di legge o alla proposta di richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario ZANETTI fa presente che nulla osta alla decisione, da parte della Commissione, di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, riservandosi egli eventualmente in quella sede di apportare ulteriori elementi di merito.

La Commissione unanime, infine, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1478

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, un terzo dell'aliquota di cui al comma 1, è devoluto alla Regione nella quale si effettuano le coltivazioni, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le Regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti”.

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche dell'Unione europea Ratti

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente SMURAGLIA, accertata l'assenza del numero legale, e in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

(R030 000, C11ª, 0002ª)

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

128ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 9 maggio scorso, dopo le repliche di relatore e Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti, il presidente BRAMBILLA propone il conferimento al senatore Giovanelli del mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nonchè a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L.014 078, C13ª, 0003ª)

Il relatore PINTO illustra la proposta di nomina a Presidente dell'ICRAM del dottor Ettore Bonalberti, ricordando che tale Istituto è stato recentemente oggetto di una nuova disciplina normativa: è pertanto necessario assicurare un contributo prezioso come quello del candidato nell'attuale fase di transizione ordinamentale, attraverso un pa-

rere favorevole alla nomina proposta, auspicando nel contempo il rafforzamento delle unità operative dell'Istituto lungo la linea costiera italiana, mediante l'istituzione di sezioni periferiche ulteriori rispetto alle attuali.

Si apre la discussione.

Il senatore CARCARINO lamenta che la proposta di nomina si iscriva in un quadro di sostanziale continuità nella precedente gestione dell'Istituto, del quale il dottor Bonalberti fu prima presidente e poi commissario: anzi, tali precedenti qualifiche sollevano dubbi sulla stessa legittimità della candidatura, soprattutto in considerazione del fatto che essa è presentata come una conferma, mentre con l'assunzione delle funzioni di Commissario il candidato decadde di diritto dalla precedente qualifica di Presidente. Prospetta quindi ulteriori profili di inopportunità - se non di illegittimità - della proposta in ordine a cumuli di cariche e di retribuzioni pubbliche, nonché a sostanziale violazione della legge n. 70 del 1975 che, all'articolo 32 primo comma, limita ad una sola volta la possibilità di riconferma dei membri dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici.

Il senatore DONISE concorda con le osservazioni effettuate dal relatore circa un'auspicabile articolazione territoriale più adeguata ai compiti dell'Istituto. Lamentata la scarsità di informazioni sulla natura e i compiti dell'ICRAM, rileva criticamente come con la nomina proposta si voglia fare assumere al dottor Bonalberti, già commissario dell'Istituto, i compiti di presidente del medesimo.

Il suo Gruppo voterà contro per due motivi: il primo attinente al merito della gestione ed il secondo relativo all'opportunità politica di dare un segno di rinnovamento.

La senatrice MODOLO esprime a sua volta parere contrario alla nomina proposta, adducendo questioni di metodo (non la convince l'identificazione nel medesimo soggetto del commissario ed, in seguito, del presidente) e questioni di merito relative alla qualifica e alla produzione scientifica del candidato.

Il senatore NAPOLI rileva come il candidato proposto rivesta già da tempo compiti di grande responsabilità nell'Istituto. Sottolineato come sarebbe buona regola per il Governo, in casi come questo, produrre documentazione anche sull'attività svolta, oltre che sui titoli accademici, conclude dichiarando che voterà a favore della nomina.

Il senatore LASAGNA concorda con il senatore Napoli circa l'esigenza di disporre di informazioni più ampie e dettagliate sull'attività dell'ICRAM. In particolare ritiene che quando il Governo chiede al Parlamento un parere su nomina, dovrebbe opportunamente fornire un'adeguata documentazione sia sul candidato sia sull'Ente.

Il senatore RONCHI, rilevato come la nomina proposta non rappresenti certo un segnale di rinnovamento, sottolinea, però, come, dalle informazioni in suo possesso, risultano esservi seri problemi di continuità

nella gestione dell'ICRAM, che ancora non ha superato del tutto i problemi posti dal delicato passaggio dalla Marina mercantile all'Ambiente. D'altra parte l'istruzione di una nomina governativa non è certo cosa rapida e si correrebbe, quindi, il rischio di lasciare l'Istituto senza presidenza per un periodo non breve: da ciò deriva il suo voto a favore, con l'auspicio che nello scegliere i membri del consiglio di amministrazione, si effettuino scelte oculate, tese a valorizzare gli aspetti della difesa del mare fra i compiti dell'Istituto.

Il senatore FANTE si dice in difficoltà nell'effettuare una valutazione del candidato proposto, data la carenza di informazioni fornite dal Governo, già lamentata da altri colleghi, con i quali si trova d'accordo. Condivide le preoccupazioni del senatore Ronchi relative alla necessità di assicurare una continuità nella gestione dell'Istituto: voterà, quindi, a favore della nomina.

Replica agli intervenuti il relatore PINTO, che non giudica conferente l'argomento della continuità degli incarichi rivestiti dal candidato, alla luce del mutamento di disciplina giuridica dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare: in presenza di nuove funzioni, attribuite dalla legge e dai successivi decreti attuativi all'ICRAM, ci si trova in una fase di transizione nella quale è necessario utilizzare le esperienze che già si sono egregiamente spese in tale settore. La richiesta di ulteriori elementi di valutazione può giustificare un rinvio che consenta al Governo di fornirli: comunque, pretendere in questa sede un esame ispirato ai criteri di *job evaluation* di impronta privatistica omette di considerare la diversità di ruoli tra Governo - cui compete la responsabilità della designazione del candidato - e Parlamento (nel quale la funzione di controllo non può essere pregiudicata da una commistione non dovuta con l'esercizio della facoltà di scelta degli alti vertici dell'amministrazione).

Il presidente BRAMBILLA non accede all'ipotesi di rinvio avanzata dal relatore, non avendo riscontrato in proposito l'unanimità dei Gruppi.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando dieci voti favorevoli ed otto contrari.

Partecipano alla votazione i senatori: Brambilla, Bruno Ganeri, Carcarino, Radice (in sostituzione del senatore Di Benedetto), Donise, Fante, Giovanelli, Grippaldi, Lasagna, Matteja, Modolo, Napoli, Parola, Pinto, Ronchi, Sica, Staniscia e Terzi.

La seduta termina alle ore 10,15.

129^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 16,30.
(R030 000, C13^a, 0001^a)

Il presidente **BRAMBILLA**, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,35.

Il presidente **BRAMBILLA**, constatata la permanente mancanza del numero legale, dichiara tolta la seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

*AUDIZIONE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO PROFESSOR MANTEGAZZA E DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PROFESSOR SCALA
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il presidente MARTELLI, nel ricordare brevemente i quesiti che la Commissione ha fatto preventivamente pervenire ai convenuti, dà loro la parola.

Il professor MANTEGAZZA fa presente in via preliminare che nella regione Lombardia cinque ospedali sono attualmente in regime di convenzione con l'Università (il Policlinico, il San Raffaele, che è una struttura privata, nonchè tre aziende ospedaliere). Detta convenzione che si basa su indirizzi forniti dalla Regione contempla le modalità di gestione fra le università e gli ospedali e in merito va fatto presente che le originarie difficoltà nei rapporti tra ambito ospedaliero ed universitario si sono ridotte progressivamente, anzi oggi registrano una situazione estremamente positiva, tanto che si è ritenuto preferibile convenzionare l'Università con la Regione, anzichè costituire in azienda il Policlinico universitario, in quanto ciò è stato ritenuto più vantaggioso. Infatti la struttura universitaria non deve sostenere la responsabilità della gestione specialmente sotto il profilo economico, nè impegnare risorse umane che nelle strutture ospedaliere costituiscono un'entità rilevante. Tuttavia va dato anche conto delle possibili difficoltà che insorgono in sede di elaborazione della convenzione con la Regione, specialmente per ciò che concerne il rapporto tra il personale ospedaliero e quello universitario, anche se per questo aspetto di recente si è arrivati a cooptare il personale medico ospedaliero nell'insegnamento universitario. Tale ristrutturazione ha consentito di evitare quella frammentazione delle divisioni primarie che caratterizza invece i policlinici universitari (quali ad esempio quello di Roma); tuttavia va considerato che la riduzione delle assunzioni di personale universitario, sia docente che non docente, ha

prodotto situazioni in cui il primario ha a disposizione un esiguo numero di personale non docente e pertanto utilizza collaboratori non universitari.

Per quanto riguarda la prestazione lavorativa, il personale docente universitario effettua la timbratura esattamente come il personale ospedaliero, ma la stessa è richiesta non tanto ai fini della certificazione della presenza, quanto al fine di determinare il *plus* orario, (qualora il dipendente ne abbia diritto) e soprattutto al fine di verificare la presenza nelle situazioni di emergenza per la individuazione delle responsabilità. Va peraltro rilevato che a capo della divisione universitaria, (per la quale occorre comunque completare l'organico) è collocato il primario con una responsabilità intesa in senso globale, diretta cioè a garantire il servizio in tutta la struttura ospedaliera. Alla domanda del presidente MARTELLI relativa alla possibilità di effettuare il convenzionamento con quelle strutture ospedaliere ora diventate aziende, il professor MANTEGAZZA risponde affermativamente, facendo presente che l'Università si avvale dell'ospedale di Monza, del San Paolo, del San Carlo.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore DI ORIO, nel ricordare brevemente i compiti e i fini della Commissione, rileva che la situazione positiva descritta dal professor Mantegazza relativamente ai rapporti tra ambiente medico e Regione, non consente tuttavia di superare le perplessità che altre realtà regionali in convenzionamento suscitano. In merito ricorda infatti che già il senatore Bompiani, presidente della Commissione sanità nella IX legislatura, aveva sollevato forti dubbi in merito al regime delle convenzioni, ritenuto non idoneo per la proficuità dei rapporti tra mondo universitario e ospedaliero. Chiede quindi al professor Mantegazza di fornire elementi conoscitivi in merito alla funzionalità della strutturazione delle divisioni universitarie, specie per ciò che riguarda il completamento degli organici sia ospedalieri che universitari, - che a suo avviso sarebbe opportuno separare, - nonchè in merito all'ulteriore questione della individuazione della soglia numerica di posti letto delle suddette divisioni. A tale proposito si domanda se non sia opportuno ridimensionare gli 800 posti letto convenzionati nella struttura centrale di Milano, a vantaggio delle strutture ospedaliere.

Il professor SCALA, rispondendo a tali ultimi quesiti, fa presente che è possibile che il personale delle facoltà mediche possa subire un ridimensionamento per ciò che riguarda lo sviluppo della carriera in organico, tuttavia per tali materie, in sede di elaborazione della convenzione, è stato anche acquisito il parere delle competenti organizzazioni sindacali, ad esempio dell'ANAAO. Fa poi presente che sono in fase di realizzazione cinque poli, di cui uno è attualmente completo, e per ciascuno dei quali è prevista l'attivazione di trienni clinici separati operanti in ciascuna delle diverse realtà ospedaliere, e che in futuro si pensa di collegare anche l'area della ricerca clinica con quella biologica. Per ciò che concerne in particolare il numero dei posti letto, va fatto presente che solo nel polo di Milano sono convenzionati circa 800 posti letto ai quali vanno aggiunti quelli dei poli periferici, per un totale complessivo

di 2.000 posti letto. Il giudizio di congruità su tale numero di posti letto emerge in relazione alla esigenza di garantire la formazione professionale e scientifica anche a carattere pratico degli studenti e degli specializzandi. A tale proposito si possono citare le 3.000 immatricolazioni presso il polo universitario milanese, nonchè la presenza di 100 studenti all'anno relativamente a ciascuno dei poli periferici, a fronte delle 200 presenze nel polo centrale; il numero degli specializzandi è invece variabile, ma si aggira intorno alle 350 unità.

Il senatore BINAGHI, nel ringraziare gli intervenuti per la esauriente esposizione, si sofferma sulla necessità di non penalizzare il personale ospedaliero che opera nelle strutture convenzionate, stante il problema del difficile rapporto tra medici universitari e medici ospedalieri. A tal fine auspica che sia possibile cooptare il personale ospedaliero per l'attività didattica, specialmente nelle strutture ospedaliere periferiche. Nel prendere poi atto, con soddisfazione, che nella regione Lombardia non si pone un problema di posti letto in relazione al personale, si chiede tuttavia quale sia il livello delle funzioni assistenziali, specie per i primari, in relazione ai 2.000 posti letto di cui si è fatto cenno nell'esposizione. Chiede quindi elementi informativi in merito alla cosiddetta «indennità De Maria» (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nonchè sulla partecipazione del personale al consiglio dei sanitari, ed infine sulle eventuali difformità per la convenzione con gli ospedali trasformati in azienda e quella con ospedali costituiti in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il professor SCALA fa presente che i primari occupati sono circa 110, compresi quelli di laboratorio, a fronte di circa 2.000 posti letto, e che ai consigli, che sono presieduti o dal direttore sanitario o dai primari eletti, partecipa sia il personale ospedaliero che quello universitario. Per quanto concerne poi le strutture ospedaliere utilizzate come poli di sviluppo delle facoltà di medicina, si è cercato di effettuare una scelta oculata, in considerazione del fatto che mentre gli ospedali di Alba e di San Paolo sono nati con la convenzione stessa, quindi senza che vi fosse una precedente organizzazione con personale incardinato, l'ospedale di Monza, invece, essendo già strutturato, è stato inserito fra i poli periferici con maggiore attenzione a tale profilo, e parimenti è avvenuto per l'ospedale San Raffaele che è una struttura privata, già istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori elementi conoscitivi sulla cosiddetta «indennità De Maria», il professor SCALA, rispondendo anche al presidente MARTELLI, fa presente che questa viene calcolata secondo i parametri previsti dalla legge, al docente che ne ha diritto, e che non è raddoppiata; peraltro è percepita solo dai medici più giovani o dagli associati con funzioni primarie per i quali può emergere un problema di equiparazione del trattamento economico, ma non si rilevano in merito particolari problemi per l'erogazione.

A tale ultimo riguardo il professor MANTEGAZZA precisa che il regime di convenzione ha permesso di superare i problemi relativi all'erogazione degli stipendi al personale e soltanto la gestione delle strutture per la didattica è a carico dell'Università.

Il senatore **CARPINELLI**, nel ricordare le finalità della Commissione d'inchiesta ed i motivi che ne suggerirono l'istituzione, basati soprattutto sull'esigenza di verificare le cause del profondo malessere della sanità in Italia, prende atto della situazione dell'Università di Milano, descritta in termini ampiamente positivi dagli intervenuti. Sottolinea, tuttavia la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, così come descritto nel questionario, al fine di prendere cognizione delle problematiche indipendentemente dal regime del convenzionamento. L'obiettivo consiste quindi nel verificare l'efficienza e la razionalità della gestione delle risorse, al di là dei moduli organizzativi interni, soprattutto al fine di verificare comparativamente i costi delle strutture operanti nelle diverse realtà geografiche, indipendentemente dal regime di convenzione, e quindi l'utilizzo del denaro pubblico. Solo in tal modo sarà possibile elaborare soluzioni ed indirizzi diretti all'ottimizzazione dei servizi.

Il senatore **MONTELEONE**, associandosi alle osservazioni del senatore Carpinelli, ed apprezzando la esauriente esposizione degli intervenuti, esprime l'avviso che sarebbe tuttavia opportuno integrare gli elementi conoscitivi acquisiti, per sapere se esistano ulteriori prospettive di miglioramento nel regime convenzionale.

Il professor **SCALA**, in merito alla richiesta di chiarimenti circa le procedure di acquisto per i materiali, fa presente che tale settore è gestito completamente dall'ospedale e che comunque ulteriori dati specifici in merito possono essere forniti solo dai direttori generali. Ribadisce infatti che mentre l'ospedale mette a disposizione la struttura, l'Università fornisce il personale e pertanto il rapporto strettamente economico si riduce al pagamento delle piccole spese concernenti la manutenzione degli spazi dedicati all'attività didattico-scientifica. Peraltro nelle strutture a carattere universitario le apparecchiature tecniche possono essere utilizzate anche per l'attività assistenziale, oltre che per quella strettamente didattica e a tale proposito fa presente che il personale universitario, dedicandosi prevalentemente alle attività didattico scientifiche può essere chiamato a svolgere attività assistenziale in misura minore rispetto al personale ospedaliero.

Il presidente **MARTELLI**, nel ringraziare i professori Mantegazza e Scala per l'approfondita esposizione, li congeda.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti.

La seduta inizia alle ore 12,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C23*, 0001*)

Il presidente COVIELLO informa che si è testè concluso un incontro informale cui hanno partecipato membri della Giunta ed anche della Commissione affari esteri e parlamentari europei. Erano presenti alcuni parlamentari italiani e gli onorevoli Elisabeth Guigou e Elmar Brok, membri designati del Parlamento europeo nel Gruppo di riflessione incaricato di preparare la Conferenza intergovernativa del 1996 per la revisione del Trattato di Maastricht.

Attesa l'esigenza di procedere immediatamente all'esame del disegno di legge comunitaria 1994 si riserva di informare più dettagliatamente la Giunta al riguardo in una prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il relatore VENTUCCI anche in sostituzione del secondo relatore designato senatore Lauricella.

Premessi alcuni cenni sul sistema introdotto con la legge comunitaria annuale che ha portato l'Italia ad attestarsi su una percentuale di recepimento pari all'88,9 delle direttive - 1149 - applicabili all'Italia alla pari con Germania e Francia, il relatore rileva che dai dati disponibili risulta una lentezza nel procedimento di normazione successivo all'ap-

provazione della legge comunitaria, nel quale, poi, il vero adeguamento all'ordinamento comunitario consiste e fornisce dettagliatamente i dati che comprovano, in relazione alle successive leggi comunitarie dal 1990 al 1993, la difficoltà e le lentezze lamentate.

Esposte, quindi, le linee generali del provvedimento in titolo relativamente al numero delle direttive da recepire ed alle modalità prescelte, dalle quali si rileva una netta prevalenza del ricorso alla delega legislativa, il relatore osserva che, all'articolo 2 che fissa i criteri e principi direttivi della delega legislativa per l'attuazione delle direttive comunitarie, deve essere rilevata una contraddizione fra le lettere a) ed e). Le quali prevedono che i decreti legislativi devono essere attuati con le strutture amministrative ordinarie, e che eventuali spese aggiuntive possono essere previste soltanto nei limiti occorrenti e a condizione che non riguardino l'attività amministrativa ordinaria e la successiva lettera f) per la quale l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi dai pubblici uffici in applicazione delle direttive sia posto a carico dei soggetti interessati: si tratterebbe, in sostanza, di una tassa che graverebbe anche su soggetti non controllati per cui verrebbe meno il principio secondo cui il costo del servizio pubblico, ancorchè non compensativo, deve incidere sul soggetto ricevente.

Passando quindi a trattare del titolo II dedicato alle norme di settore, il relatore osserva che l'articolo 8 mira a sanare una procedura d'infrazione avviata dalla Comunità per violazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, così come sanano procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia gli articoli 9, 10, 15, 16, 20 e 37.

All'articolo 9 si rinviene, a suo giudizio, una norma fortemente discriminatoria nei confronti delle imprese nazionali, nel senso che per esse l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale comporta sufficienti garanzie in ordine alla onorabilità degli amministratori e alla certificazione antimafia delle imprese, garanzie che invece non sussistono per altre imprese dell'Unione europea in conseguenza del venire meno *sic et simpliciter* del medesimo vincolo.

L'articolo 10 contiene una opportuna norma sostanziale antiriciclaggio in quanto include nell'attuale divieto di esportazione di capitali anche i libretti di deposito bancario o postali al portatore, la cui mancanza nella legislazione vigente costituiva una lamentabile carenza.

L'articolo 12 eleva, con norma immediatamente applicabile, i termini di durata della protezione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e degli attori, interpreti ed esecutori, mentre concede delega legislativa per il riconoscimento e la disciplina dei diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate per la prima volta dopo la scadenza del termine per la protezione del diritto d'autore: peraltro - osserva il relatore - la delega legislativa conferita è senza termine per cui sembra precludere ad un rinvio *sine die* della emananda disciplina sostanziale.

L'articolo 13 prevede il ricorso allo strumento del regolamento delegificante in materia di parità di trattamento uomo-donna trattandosi di materia non coperta da riserva assoluta di legge.

L'articolo 14 fissa, con norma immediatamente applicabile, i limiti quantitativi per la redazione del bilancio delle imprese in forma abbreviata, anzichè ordinaria. All'oratore tali limiti sembrano eccessivi in rap-

porto all'esiguità della media dei dipendenti - cinquanta - occupati durante l'esercizio, tenuto conto che l'obbligo del bilancio ordinario scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due dei previsti limiti. La prevista normativa favorisce, in sostanza, le imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

L'articolo 15 stabilisce una deroga agli importi quantitativi per la partecipazione delle cooperative sociali che impiegano persone svantaggiate, per almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati, ad appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari. Mancano disposizioni concrete in ordine alla effettività dei controlli che possono essere eseguiti soltanto dopo l'aggiudicazione, per cui sussiste il problema della sorte delle convenzioni sottoscritte da tali cooperative con gli enti pubblici, già parzialmente eseguite.

L'articolo 16 conferisce una delega legislativa per la sottrazione agli agenti di cambio dell'esercizio professionale dei servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, riservando tale competenza ad imprese e banche, oltre che ad imprese della Comunità anche mediante succursali (lett. a), nonchè per la ripartizione delle competenze in materia fra Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di evitare duplicazione di compiti (lett. c). Tali deleghe debbono (comma 2) essere attuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il relatore osserva che occorrerebbe evitare di utilizzare tale soluzione normativa per ulteriore rinvio della soluzione del problema, che si trascina dal 1976, concernente la duplicazione delle competenze in materia tra tali due organi, che non hanno interesse ad autolimitarsi, tenuto conto della estrema generalità dei criteri e principi di delega legislativi previsti.

L'articolo 19 contiene l'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si tratta di una direttiva di notevole rilevanza sociale per cui il Governo ha scelto la normativa diretta proponendo una novella dei relativi articoli del Codice civile, anche a seguito degli inconvenienti che la scelta di ricorrere alla delega originariamente effettuata dal Governo aveva determinato presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala che la norma reca la traduzione del termine francese «*professionnel*» con il termine italiano «*professionista*» che mal si adatta alla nostra terminologia giuridica.

Prendendo brevemente la parola il sottosegretario RATTI preannunzia l'intenzione del Governo di voler utilizzare l'esame del provvedimento presso il Senato per migliorare il testo in esame anche se ci si rende conto che tale operazione potrebbe determinare un allungamento dei tempi dell'esame del disegno di legge.

Riprendendo la parola, il RELATORE osserva, con riferimento all'articolo 20, che fissa una diversa decorrenza per la corresponsione degli interessi sui rimborsi IVA a soggetti non residenti, doppia rispetto a quella prevista per i soggetti residenti; che la norma gli sembra opportuna, tenuto conto della qualità dei soggetti, anche perchè prevede un apposito stanziamento di somme nel bilancio dello Stato.

Venendo a trattare dell'articolo 36, ove si prevede una delega legislativa per la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, per l'esportazione di

prodotti a doppio uso militare e civile prendendo lo spunto da una decisione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) il relatore Ventucci nota che la delega non contiene l'enunciazione di precisi principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato sia vincolato, per cui si tratta di una «cambiale in bianco» in una materia che può assumere pericolosità sociale non controllabile.

All'articolo 42, recante la delega legislativa per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di compatibilità elettromagnetiche e conformità delle apparecchiature meccaniche, non si comprendono i motivi della prevista esclusione della marcatura CE per l'immissione in commercio delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite.

Trattasi ancora una volta - a suo giudizio - di parziale se non contrastante recepimento di direttiva comunitaria finalizzato a procrastinare l'uso nel mercato interno di apparecchiature nazionali obsolete rispetto ai prodotti di altri Paesi comunitari, per cui è del tutto prevedibile che il mancato aggiornamento della produzione nazionale si tramuti nel medio periodo in maggiori costi aggiuntivi per la perdita di mercato anche interno.

Venendo, poi, all'articolo 44 - che istituisce un Nucleo speciale della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, accertamento e repressione delle frodi, fermo restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente - il relatore ricorda che la precedente formulazione aveva suscitato perplessità in ordine alla attuale organizzazione del Dipartimento delle dogane che si avvale di personale civile per i controlli inerenti l'interscambio comunitario ed extra comunitario. Il Dipartimento delle dogane è senza dubbio l'organo deputato a tali controlli coordinati con l'attività degli organismi europei e degli altri Stati membri per il perseguimento degli scopi di cui alla competenza del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie istituito con l'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Non di meno - prosegue il relatore - l'organizzazione ed i mezzi di cui dispone la Guardia di finanza la rendono l'istituzione per eccellenza nei compiti di prevenzione, indagine, accertamento e repressione delle frodi tributarie. Tuttavia il fatto che si tratti di un corpo militare potrebbe porre dubbi alla Comunità europea per il collegamento con gli organi di controllo degli altri Stati che sono demilitarizzati. Pertanto la riformulazione dell'articolo in questione rispetto al testo originario, con la quale si stabilisce l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, riconduce alla normativa vigente per quanto attiene alle competenze già previste, mentre il comma 2 rinvia ad un regolamento, da emanarsi, le norme sul coordinamento fra i soggetti interessati all'azione di repressione.

Dopo aver, poi, dato conto favorevolmente degli articoli 45 e 47 il relatore conclude dopo aver segnalato che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha lasciato aperte - perchè per tali parti il testo Governo è stato soppresso - le questioni relative alla denominazione di origine dei mieli, nonchè le norme in materia di lavoro e di orario di lavoro.

Replica il sottosegretario RATTI.

Il RAPPRESENTANTE del Governo sollecita un iter accelerato per l'approvazione del provvedimento e ricorda al medesimo tempo che i

marginari di modifica parlamentari debbono, in ogni caso, tenere conto dell'esigenza di rispettare i principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. In tal senso può fornire già una prima risposta all'obiezione del relatore circa la presunta contraddittorietà fra imposizione di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni senza che siano loro forniti mezzi per farvi fronte: infatti in ambito comunitario è principio generale che spetti a chi se ne avvale anche l'onere finanziario degli adempimenti richiesti.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni del relatore concernenti la presunta disparità di trattamento quanto agli obblighi di iscrizione agli albi dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9 del disegno di legge, fra imprese nazionali ed altre imprese comunitarie, il sottosegretario fa osservare che essa si ispira correttamente al principio comunitario, del reciproco riconoscimento delle legislazioni nazionali.

Il RELATORE ribadisce la convinzione che tale principio causi una reale penalizzazione per le imprese nazionali.

Il Presidente COVIELLO non manca di far osservare come debbano esistere all'interno di ogni Paese membro norme che garantiscono l'affidabilità delle imprese di settore.

Riprendendo, la parola il sottosegretario RATTI pone l'accento sull'importanza di una partecipazione accresciuta del Parlamento alla fase di elaborazione del processo decisionale comunitario anche per evitare difficoltà di adeguamento, diversamente, evitabili.

Quanto, poi, alla questione della protezione del diritto d'autore riconosce che si tratta di un argomento di molta delicatezza sulla quale è in atto una riflessione del Governo poichè occorre conciliare la fedeltà all'impegno comunitario di portare a settant'anni il limite per la protezione dei diritti d'autore, come già in atto nella maggioranza della Comunità, tutelando al contempo anche le aspettative delle case editrici italiane che hanno agito nell'ambito della vigente normativa nazionale.

Riprendendo nuovamente la parola, il relatore VENTUCCI torna a ribadire le osservazioni da lui fatte con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge.

Segue un breve intervento del Presidente COVIELLO volto a mettere in risalto l'importanza della partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il sottosegretario RATTI condivide tale osservazione e preannunzia la propria disponibilità ad un suo approfondimento nella sede più idonea che sarà rappresentata dall'esame delle Relazioni del Governo sull'attività dell'Unione europea e sul processo decisionale comunitario alle quali gli è noto che la Giunta si dedicherà nella prossima seduta. Quanto, poi, alle osservazioni svolte dal relatore in merito al contenuto dell'articolo 36 del provvedimento il rappresentante del Governo si rende conto che esse meritano di essere adeguatamente approfondite.

Prendendo ancora una volta la parola il RELATORE, anche con riferimento all'incontro con i parlamentari europei svoltosi nella giornata odierna nel quale si è più volte sollevata la questione di un futuro allargamento dell'Unione europea alla Turchia, lamenta che l'Unione europea abbia dato prova nella vicenda dell'esportazione delle armi di una sostanziale ipocrisia che ha giocato sulla distinzione tra armi letali e armi non letali.

Quindi, riprendendo la parola, il Sottosegretario RATTI del Governo segnala con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera c), che la non applicabilità alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite del marchio CE è disposta con riferimento ad un decreto legislativo e quindi ad una norma nazionale, di tal che non gli sembra passibile di censure dal punto di vista della legittimità comunitaria. Quanto, poi, alla questione del coordinamento della lotta antifrodi comunitarie, premesso che già funziona in modo soddisfacente presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea un nucleo della Guardia di finanza, non può non cogliere il senso delle osservazioni svolte dal relatore che vieppiù lo convincono della delicatezza dell'operazione relativa all'adozione del previsto regolamento in materia.

Il senatore SERRI ritiene che la questione del traffico delle armi meriti un adeguato approfondimento e che dovrebbe a questo essere dedicato un apposito dibattito per ottenere, se necessario, anche un cambiamento di posizione dell'Unione europea al riguardo.

Su conforme proposta del PRESIDENTE la Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta ha inizio alle ore 14,20.

*DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLA RIFORMA DELLA COOPERAZIONE, PREPARATA DAI CONSULENTI GILDO BARALDI E JOSÈ LUIS RHI-SAUSI
(A010 000, B33ª, 0001ª)*

L'onorevole BRUNETTI si scusa di doversi allontanare e lascia agli atti della Commissione un suo intervento sul documento all'esame.

Dopo una breve introduzione del presidente MENSORIO, il dottor RHI-SAUSI e il dottor BARALDI illustrano il documento presentato.

Si apre quindi un dibattito, al quale prendono parte il presidente MENSORIO e i commissari FALQUI, GREGORELLI, PERIN e GRITTA GRAINER.

Il presidente MENSORIO quindi, in considerazione del contemporaneo svolgersi di un importante dibattito nell'Aula del Senato, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15.

